

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

124° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1991

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 8, 10 e <i>passim</i>
AGNELLI Arduino (PSI), relatore alla Commissione	8, 11, 13 e <i>passim</i>
ALBERICI (Com.-PDS)	15, 19, 20 e <i>passim</i>
BOMPIANI (DC)	12, 22, 23 e <i>passim</i>
CALLARI GALLI (Com.-PDS)	6, 13, 17 e <i>passim</i>
SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	8, 11, 13 e <i>passim</i>
VENTURI (DC)	20, 23
VESENTINI (Sin. Ind.)	2, 11, 13 e <i>passim</i>
ZECCHINO (DC)	14

«Modifica dell'articolo 39 del testo unico approvato, con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne» (1916), d'iniziativa dei deputati Masini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i> ..	26
---	----

I lavori hanno inizio alle ore 11,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Università non statali legalmente riconosciute» (1300-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Università non statali legalmente riconosciute», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 17 luglio scorso. Come i colleghi ricorderanno, ho svolto io stesso la relazione in sostituzione del senatore Agnelli.

VESENTINI. Signor Presidente, vorrei iniziare dicendo subito che la Sinistra indipendente concorda sulla necessità e l'urgenza di una legge che disciplini le università non statali, e vorrei indicarne i motivi. In primo luogo, si tratta di rendere compatibile tutto ciò che abbiamo fatto dal 1951 ad oggi con l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione.

Vorrei a questo punto ribadire che non vogliamo proporre stravolgimenti della Costituzione, nè vorremmo che, per quella che noi riteniamo decisione illegittima per quanto riguarda il finanziamento alle università non statali, si pretendesse di tornare indietro. Queste università esistono e dobbiamo solo trovare il modo di dare una forma corretta a quel che si è fatto finora e a quello che si vuole fare più avanti. Non si tratta di cosa facile perchè nel comma 3 dell'articolo 33 della Costituzione c'è quella famosa virgola e questo ci crea dei problemi. Vogliamo forse fare una modifica? Sono fiero di essere stato il proponente di un emendamento accolto in Aula consistente proprio nell'aggiunta di una virgola. Qui non propongo una modifica della Costituzione, ma dico che occorre semplicemente trovare una strada per fare in modo che tutto ciò che si è fatto finora e che si vuole fare entro certi limiti per queste università abbia completa legittimità. Non si tratta di un lavoro facile e sono dispiaciuto che non siamo riusciti a raccogliere le forze per trasferire questa discussione in Aula, ma non vogliamo assolutamente che si pensi che questa sia una proposta dilatoria. Abbiamo visto che quando si vuole si riesce a non perdere tempo. Infatti, nel precedente *round* su questa legge la discussione in Aula si è svolta in un solo pomeriggio. Noi riteniamo che la questione che investe i finanziamenti della scuola non statale sia un argomento di tale rilevanza da non poter essere tenuto qui nascosto. Ci sono molte competenze e interessi anche in settori che non sono rappresentati in questa Commissione; quindi sarebbe stato opportuno che la discussione avvenisse in Aula.

Vorrei ricordare che in sede di discussione della legge finanziaria (l'ultima o quella dell'anno precedente) in 5^a Commissione il relatore, senatore Forte, disse: «Vorrei che rimanesse a verbale che sono contrario a questo emendamento sul finanziamento per le università non statali per le considerazioni del senatore Riva, in quanto università che si chiamano commerciali, come l'università Bocconi, non possono e non debbono finanziarsi a carico dello Stato». Ci sono posizioni così variegate nel Senato che sarebbe stato molto opportuno allargare la discussione all'Aula, senza con questo voler allungare i tempi. Questa è una delle ragioni per cui riteniamo che le università non statali debbano avere una normativa legislativa in tempi molto stretti.

La seconda ragione è che oggi il processo autonomistico sta avanzando nelle nostre università, e quindi è chiaro che una distinzione tra università di Stato e università non statali, con questa componente autonomistica che stiamo introducendo, perde molto del suo significato. In questa situazione è, a maggior ragione, urgente provvedere a dare basi di legittimità a queste università.

Un terzo motivo contingente è lo stato dell'insegnamento universitario, che oggi in Italia è così precario che sarebbe assurdo rinunciare alle risorse, talora pregevoli quantitativamente e qualitativamente, delle università non statali. Vorrei sottolineare che non dobbiamo sottovalutare questo aspetto.

Nell'operato delle università non statali ci sono luci e ombre. Cito alcuni esempi di quello che è stato il contributo delle università non statali al progresso del sistema universitario italiano. Ricordo che quando l'Università cattolica ha aperto la facoltà di agraria a Piacenza ha alleggerito i compiti dell'università di Stato, e si è rivelata un'operazione di grande rilevanza che ha avuto un ruolo certo positivo. Ricordo che i corsi serali organizzati seriamente dall'Università cattolica a Milano sono gli unici che funzionano in quella città. Così dicasi per i servizi della biblioteca: ci si reca con molto piacere in quella università per il fatto che vi è una biblioteca nazionale. La facoltà di medicina a Roma si è arricchita recentemente di un reparto di cardiologia considerato potenzialmente uno dei migliori in questa città. Naturalmente, come dicevo, ci sono delle ombre, come in tutte le organizzazioni universitarie. L'anno scorso, nel febbraio 1989, *l'Economist* dette un giudizio non positivo sulla scuola di direzione aziendale della Bocconi, che considerò tra il mediocre e il buono (che non è quello che i giornali della Confindustria rappresentano come risultato per quella scuola). Cito le recenti polemiche di stampa sulla scuola di giornalismo della LUISS. Possiamo rilevare che le luci delle università non statali vengono particolarmente rilevate e che le ombre delle università statali vengono addirittura oscurate, mentre le ombre delle università non statali sono debolmente illuminate. È una situazione che rileviamo senza nessuna sottolineatura polemica.

Preparando la quarta lettura sulle università, la senatrice Callari Galli ed io abbiamo scavato nei verbali delle Commissioni di Camera e Senato sulla legislazione che si è avuta in proposito, e devo dire che la valutazione che abbiamo dato è piuttosto preoccupante: una legislazione frammentaria, che non corrisponde in misura adeguata alla prassi che si è attuata in questi anni. C'è una lacuna tra quello che la

legislazione autorizzava a quello che si è fatto, per cui a maggior ragione si deve provvedere urgentemente.

Vorrei ricordare brevemente le tappe legislative. Nel testo unico del 1933 si legge: «le università e gli istituti superiori liberi non hanno contribuito a carico del bilancio dello Stato». Tutti conosciamo l'articolo 33 della Costituzione, che al primo comma recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»; al comma 3 poi recita: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Con la legge n. 1551 del 1951 si è stabilito invece che alle università libere può essere concesso un contributo. Con la legge n. 17 del 1962 si sono quantificati gli stanziamenti. Infine vi è l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che indica essenzialmente tre provvedimenti: il primo autorizza il finanziamento di maggiori oneri per l'inquadramento del personale docente fino all'anno 1981-82 (termine poi prorogato dalla legge n. 590 del 1982); il secondo stabilisce che la legge sulle università non statali sia presentata dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980 (termine prorogato anch'esso dalla legge n. 590 fino al 1982 e mai più prorogato); il terzo autorizza le università non statali a concedere contratti a professori delle università statali fino all'anno 1981-82 (termine mai prorogato). Peraltro, quest'ultimo provvedimento è stato applicato estensivamente, per cui si sono creati dei contrattisti a vita. Si tratta dunque di una situazione estremamente intricata sul piano normativo: tutte queste autorizzazioni sono scadute da anni e non esiste provvedimento legislativo che le abbia prorogate. Questo è stato ammesso dal Ministro rispondendo ad alcune interrogazioni. Anche da qui la necessità di far presto, sottolineata sia dalla maggioranza sia dall'opposizione (ricordo l'intervento dell'onorevole Ferri alla Camera, nel 1987, che sollecitava il Governo ad adempiere a questi compiti).

È curioso che la maggioranza non sia stata molto attiva, ma forse la spiegazione è che in questi anni le università non statali non hanno molto sofferto dal punto di vista finanziario. Probabilmente è utile ricordare alcuni dati riassuntivi dei finanziamenti erogati alle università non statali: nell'anno 1981-82 le università non statali erano 8 ed hanno ricevuto finanziamenti per 16.865 milioni; questa cifra è salita nell'anno 1982-83 a 30.754 milioni; la cifra resta invariata fino all'anno 1986-87, forse a testimonianza del rigore dei ministri democristiani; nell'anno 1987-88 il finanziamento è salito a 130.000 milioni, per poi riscendere l'anno successivo a 70.000 milioni; nell'anno 1989-90 è risalito a 85.000 milioni, per passare nell'anno 1990-91 a 87.000 milioni. Ora, secondo il disegno di legge in esame, si potrebbe passare a 127.000 milioni nei prossimi anni. Vi è stato dunque un balzo con il passaggio da un ministro democristiano ad un ministro laico.

Queste cifre, se prese in assoluto, sono modeste; ma se le confrontiamo con il contributo che lo Stato versa alle proprie università, il rapporto cambia. Nel capitolo 1501 riguardante il funzionamento di tutte le università sono stanziati 521 miliardi per il 1991 ed il 1992: la stessa cifra era prevista per gli anni 1989 e 1990, mentre risulta aumentata di 20 miliardi rispetto a quella prevista per il 1988. Come vedete, gli 87 miliardi stanziati per le università non statali nel 1987 non erano poi una cifra trascurabile. A ciò va aggiunto (come è

stato riconosciuto dal sottosegretario Covatta rispondendo ad una nostra interrogazione) che le università non statali in tutti questi anni hanno continuato a beneficiare della legge n. 1551 del 1951, che, per compensare le università non statali dei danni prodotti dalla liberalizzazione degli accessi, riconosceva loro un contributo. Tra l'altro, ricordo che il sottosegretario Covatta aggiunse che alle università non statali continuavano ad essere erogati contributi per la ricerca scientifica.

Non intendo fare delle recriminazioni; sono delle constatazioni che servono ad avere un quadro più completo della situazione. Tutto questo però suggerisce che dobbiamo urgentemente regolarizzare la situazione stessa. Proprio per questo il Senato, nell'elaborazione del disegno di legge n. 1300, ha concluso molto rapidamente il suo esame nella seduta del 20 dicembre 1989. Probabilmente si trattò allora di una promessa, di una strenna natalizia. Adesso ci troviamo alle soglie delle ferie estive: vogliamo predisporre un'altra strenna?

Ritornando alle date, devo constatare che il disegno di legge che abbiamo licenziato il 20 dicembre 1989 è rimasto alla Camera per 18 mesi. In quale stato è ritornato al Senato? Differenziandomi dal parere espresso dai colleghi del mio Gruppo della Camera, vorrei sottolineare come questo disegno di legge risulti peggiorato. I due inverni trascorsi a Montecitorio non hanno giovato al suo aspetto.

Concordo con quanto ha dichiarato il senatore Bompiani nella scorsa seduta dedicata al medesimo argomento: anche per me rappresenta un passo indietro l'eliminazione del primo articolo del disegno di legge, il quale identificava i compiti del sistema universitario, lo unificava, dava una prospettiva al lavoro che si svolge sia nelle università non statali che in quelle statali. Questo poteva essere il riferimento per ogni finalizzazione dei finanziamenti. Cosa si è fatto invece? È stato introdotto un articolo sciatto, che dice semplicemente che questi istituti esistono, e basta. Che esistono lo sappiamo; possiamo esserne rallegrati o dispiaciuti, ma l'articolo che avevamo approvato diceva qualcosa di meglio.

L'articolo 2, che nel nostro testo cercava di legare in qualche modo i finanziamenti alle finalità fissate dall'articolo precedente, viene sostituito da un nuovo testo che semplicemente registra la possibilità di tali finanziamenti, senza alcun riferimento alla ragione per cui si possano erogare. La questione delle finalità del finanziamento è già stata da noi sollevata nel dibattito svoltosi al Senato durante la prima lettura del provvedimento. Non siamo contrari al finanziamento alle università non statali ma riteniamo che, proprio per il fatto che sono non statali, debbano trovare le risorse per il proprio metabolismo di base nel mercato. Siamo favorevoli a un finanziamento purchè finalizzato a progetti che non seguano la *routine*, che non siano legati al pagamento degli stipendi ma che rispondano a scopi di elevato vantaggio collettivo, così come indicavamo durante il dibattito del provvedimento in prima lettura. Questo riferimento è sparito, e ciò rappresenta uno dei gravi motivi di dissenso sul testo che ci viene proposto; inoltre è una delle motivazioni di un emendamento che abbiamo presentato e che illustreremo in seguito.

Un altro motivo di dissenso altrettanto grave riguarda lo stato giuridico del personale docente. In tutto il provvedimento non si parla

mai del comma 1 dell'articolo 33 della Costituzione ma soltanto del terzo e dell'ultimo comma. Il comma 1 recita: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento». Secondo noi, tutti i docenti di tutte le università che rilascino titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge devono avere gli stessi diritti; questa garanzia deve essere condizione necessaria, anche se certamente non sufficiente, perchè una università non statale abbia accesso al finanziamento pubblico. Vogliamo che tale condizione venga precisata nel testo attraverso un emendamento che abbiamo presentato.

Questi sono i due motivi principali del nostro dissenso, e rappresentano le motivazioni alla base degli emendamenti che abbiamo presentato; rappresentano i punti sui quali dovremo decidere il nostro atteggiamento finale.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, stiamo esaminando, inviatoci dalla Camera, un disegno di legge in ritardo di quasi 11 anni, dato che nell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 7 luglio 1980, mentre si prevedevano i finanziamenti alle università non statali, li si definiva provvisori e si stabiliva che entro il 31 ottobre 1980 il Governo avrebbe dovuto presentare un disegno di legge organico per queste università.

Questa legge rappresenta un atto altamente dovuto. Intende stabilire norme su una materia che per più di dieci anni è stata soggetta a provvedimenti di proroga che anno dopo anno hanno permesso di erogare contributi finanziari, rendendo permanente un contributo che doveva essere invece parziale e provvisorio, senza che ci fosse un inserimento entro un quadro normativo certo ed organico.

Si è proceduto con finanziamenti incerti che sono rimasti tali anche per lungo tempo. Le interrogazioni che il mio Gruppo, insieme a quello della Sinistra indipendente, ha avanzato durante questa legislatura, hanno dimostrato che i fondi erogati in base ai decreti-legge creati anno dopo anno erano più ampi di quelli che noi vedevamo iscritti, in quanto comprendevano, ad esempio, i fondi per la ricerca scientifica universitaria (il cosiddetto 60 per cento). Sappiamo, per l'esperienza di questa Commissione, che a volte hanno riguardato capitoli di spesa di altri Ministeri, ad esempio del Ministero per i beni culturali e ambientali. Esiste dunque un certo grado di incertezza.

Vorrei aggiungere che da un punto di vista pratico non ritengo che la scarsa chiarezza e la provvisorietà abbiano poi particolarmente danneggiato le università non statali. Se consideriamo gli ultimi anni, limitandoci solo ai finanziamenti concessi in base ai singoli riferimenti, vediamo che le università non statali hanno ricevuto nel 1988 130 miliardi, nel 1989 70 miliardi, nel 1990 65 miliardi. Sono somme che, se paragonate ai circa 500 miliardi concessi annualmente nei rispettivi periodi per il funzionamento delle università statali, appaiono ragguardevoli, specie se rapportate al numero differente degli atenei, dei corsi di laurea, dei docenti, del personale in genere, e soprattutto degli studenti.

Dove questa situazione di incertezza, a mio avviso, si è dimostrata dannosa è nei rapporti tra spesa pubblica e spesa privata; con la proroga ripetuta si è consolidata una situazione di fatto che, proposta sempre

sulla base dell'utenza più che della necessità, ha finito per imporre pesanti condizionamenti, prefigurando già soluzioni che dovevano invece essere lasciate più aperte al confronto ed al dibattito.

Si sono determinati poi allineamenti e prese di posizione rigide da ambedue le parti, dividendo in modo netto un campo che, come ha messo in luce l'intervento del collega Vesentini, è ricco di variabili e di contrasti. Invece, da una parte e dall'altra, si elogiavano i meriti dell'una e i demeriti dell'altra. Abbiamo sempre giudicato opportuno che con una legge si facesse chiarezza in questo campo, stabilendo criteri di valutazione, ricollegando a principi generali l'assetto delle università non statali.

In un momento in cui sembra maturo che si avvii il processo di autonomia delle università non voglio certo sostenere l'opportunità di modelli e tagli unici; sarebbe paradossale che, mentre si è raggiunta la consapevolezza della produttività delle differenze, si volesse procedere in questo caso livellando e omogeneizzando. Ma non significa voler imporre tagli e modelli unici e rigidi richiedere che, ad esempio, per le università non statali si rispetti il principio della rappresentanza nella composizione degli organi accademici e si rispettino le norme e lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori.

I cambiamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento hanno accentuato l'aspetto finanziario del provvedimento e hanno cercato di stabilire coerenza con i principi dell'autonomia universitaria, così come si può rilevare negli articoli 1 e 4. Questo sforzo può, senza dubbio, essere considerato un passo avanti, ma mi sembra che manchi ancora una sufficiente chiarezza su alcuni punti fondamentali, che desidero qui richiamare.

Rispetto all'adeguamento degli statuti delle università non statali a quelli delle università statali, il richiamo presente nell'articolo 1 mi sembra vago e bisognoso di specificazioni; così come il riferimento alle norme statutarie presenti nell'articolo 4 è troppo indiretto. Ha destato poi sorpresa la soppressione della riserva finanziaria per l'Università di Urbino, sulla quale i due rami del Parlamento avevano in qualche modo trovato un accordo (la senatrice Alberici ed io presentammo un ordine del giorno in Aula al quale aggiunsero la propria firma i senatori Ventura, Mancina, Gallo e Zecchino).

Un altro aspetto sul quale è utile soffermarsi è il modo in cui vengono concessi i finanziamenti: vi è una logica vecchia nei rapporti tra pubblico e privato, con lo Stato erogatore ed il privato postulante mezzi certi. Questo tipo di logica taglia fuori quella carica innovativa di sfida tradizionalmente attribuita dalle società moderne al modello privato. La logica del finanziamento è tutta tesa alla semplice quantificazione degli studenti, senza che vengano minimamente valutate le qualità delle università non statali, privandole dello stimolo a mantenere una propria specificità, una propria libertà d'azione, la voglia di mettere in campo energie diverse.

Già in sede di prima lettura avevamo avanzato una proposta - che intendiamo riproporre - per ribadire la necessità di un mutamento di impostazione nell'affrontare il rapporto tra pubblico e privato: una proposta che cercava proprio di porre in primo piano, nell'erogazione dei finanziamenti, una valutazione qualitativa delle singole università

non statali. La finalità di quella nostra proposta era appunto di stimolare la ricchezza dell'educazione scientifica e didattica, lo sviluppo innovativo delle strutture, l'originalità delle iniziative, la dinamicità delle proposte. Ricondurre tutto questo discorso a dei semplici giudizi quantitativi rischia di mortificare la specificità delle singole università non statali e di spegnere quell'interesse per l'innovazione, per la sperimentazione, quell'amore del rischio che dovrebbero caratterizzare l'impresa privata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Prendo atto della comune volontà di dare una soluzione al problema. Al di là di quelle che sono state le discussioni parlamentari, si è messo in luce come in diversi settori della nostra società civile, soprattutto a livello di opinione, ad opera della stampa, si è cercato di istituire determinate distinzioni tra università statali e non statali che non hanno fondamento. Come professore in una università di Stato non posso che essere d'accordo con quanto ha affermato il professor Vesentini, il quale ha evidenziato come luci ed ombre dell'università andrebbero maggiormente accentuate e sfumate.

Però negli interventi dell'opposizione è risultato anche l'apprezzamento per quello che i colleghi della Camera dei deputati hanno fatto, per l'aggancio alla legge sull'autonomia e per una corretta previsione delle risorse da destinare. Mi pare quindi che, al di là delle differenziazioni che non sarà certo un dibattito di fine luglio ad eliminare, il disegno di legge che ci è stato inviato dai colleghi della Camera dimostri, anche agli occhi di coloro che si avviano a non approvarlo, una sua dignità. Ritengo che debba essere apprezzato lo sforzo che è stato compiuto dai colleghi della Camera e da noi per approvare il provvedimento, e per questo invito tutti ad approvarlo nuovamente in questa sede.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, onorevoli senatori, purtroppo ho seguito soltanto in parte il lavoro egregio che era stato effettuato in Senato in prima lettura; tuttavia ho seguito molto da vicino il travagliato lavoro condotto nell'altro ramo del Parlamento. Devo dire che sono state adottate due logiche completamente diverse. L'altro ramo del Parlamento - lo dico soprattutto al senatore Vesentini - ha seguito la logica di non lasciare alcun margine di discrezionalità al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella definizione dei contributi storicizzando quelli esistenti. La logica adottata dal Senato, invece, prevedeva una discrezionalità del Ministro nel concedere contributi aggiuntivi oltre gli 87 miliardi richiesti. Per il resto il Ministro poteva di volta in volta stabilire cosa dare. Questo criterio non è stato accettato dai colleghi della Camera che hanno deciso di non dare alle università non statali nulla di più o di meno di quello che attualmente hanno, ovviamente con lo svantaggio che negli anni il valore dei soldi diminuisce. Quindi le università non statali

continueranno a prendere quello che è stato fissato; dal 1994 sarà la legge finanziaria a stabilire l'ammontare della cifra.

La logica di non scegliere il criterio discrezionale è accompagnata da principi di maggior rigore e di controllo nella destinazione dei fondi; viene infatti ripristinato per le università non statali, dopo che è stato abolito per le statali, il potere ispettivo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Non soltanto, ma, in parte anticipando una richiesta del senatore Vesentini, si è voluta introdurre la destinazione per le borse di studio e per il diritto allo studio per i giovani meritevoli, per permettere loro di frequentare università non statali. Questa è la logica che ispirava il vecchio provvedimento, mentre la nuova logica è quella fatta propria da questa Commissione del Senato. Alla Camera sono intervenuti i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari e si sono trovati d'accordo su questa impostazione. Non si è registrata una maggioranza e una minoranza bensì il concorso di tutte le forze politiche per definire una linea sulle università non statali che necessariamente, senatore Vesentini, doveva tenere conto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Secondo quest'ultimo diventava un obbligo per lo Stato aiutare le università non statali: dal volontariato (articolo 33 della Costituzione) siamo passati ad obblighi e vincoli accettati ed imposti alle università non statali in forza dell'articolo 122 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Il senatore Vesentini ha dichiarato che vedrebbe bene un contributo per le università non statali per progetti di elevato valore culturale. La sua richiesta, pur legittima, non tiene conto dei vincoli derivanti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Nel momento in cui si è imposto un vincolo, lo Stato se ne deve accollare l'onere relativo.

Nella logica accettata alla Camera dei deputati si giustifica l'articolo 4 nella nuova formulazione; risulta molto più vincolante rispetto al precedente, in quanto si allarga la base dei parametri di cui il Ministero deve tener conto nella fissazione del relativo contributo che si vuole dare. Come avete osservato, c'è scarso spazio per la gestione e moltissimo spazio per un maggiore livello scientifico, per maggiori attrezzature, per le esigenze degli studenti ed altro. In questa logica si aggrava la situazione dei controlli rispetto alla maggiore generosità che il Senato aveva dimostrato nell'approvare il provvedimento in prima lettura.

Vorrei sottolineare che all'articolo 4, rispetto al personale non docente, non si fa un favore alle università non statali, ma semmai si viene incontro alle esigenze di semplificazione di rapporti che sono sempre difficili fra il Ministero del tesoro e l'ente erogatore di assistenza e di previdenza. Si è cercato di unificare, presso il Ministero del tesoro, un fondo per la gestione della previdenza dei docenti universitari. I docenti statali, in forza dell'osmosi e di un possibile passaggio, necessariamente si trovano con *tranches* o segmenti di assistenza e di previdenza con effetti retributivi per servizi resi sia nelle università statali che in quelle non statali. Per semplificare, il tutto viene posto su un fondo con l'accortezza di non creare alcun onere a carico dello Stato. Le università devono riversare su questo fondo unico presso il

Ministero del tesoro le somme che trattengono ai fini della previdenza e della quiescenza del personale che rende servizio presso le università non statali, per semplificare complessivamente le operazioni.

Questa è la logica: non si è voluto favorire ma solo semplificare alcuni aspetti. Per il resto, valgono alcune motivazioni che sono state ricordate dal relatore e, in precedenza, dal presidente Spitella. Non è stato cambiato molto ma è stato reso più vincolante il quadro generale; soprattutto, è stata eliminata la discrezionalità contenuta nel disegno di legge approvato dal Senato.

Forse il Governo poteva esprimere un maggiore accordo sul disegno di legge così come era stato formulato dal Senato; chi ha parlato a nome del Governo lo ha detto, ma, di fronte all'altra logica su cui si è manifestata la convergenza delle forze politiche, abbiamo cercato una nuova impostazione che riteniamo potrà essere accettata anche da questo ramo del Parlamento per rendere finalmente giustizia ad un obbligo che è stato rinviato ormai da circa undici anni.

Non credo - come ha sottolineato anche il senatore Bompiani - che si possa andare avanti con la decretazione d'urgenza. Dare un quadro di precisazione e di riferimento certo, in cui le università non statali possano operare, rappresenta un modo per rendere attuale il pluralismo di ricerca e culturale previsto dall'articolo 33 della Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha interamente sostituito il testo dell'articolo 1 approvato dal Senato, composto di due commi, con il seguente:

Art. 1.

1. Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. Le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito del terzo ed ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, delle leggi che li riguardano, dei principi generali della legislazione universitaria in quanto compatibili, nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori. Tali norme devono comunque escludere ogni obbligo o vincolo aggiuntivo rispetto a quelli in vigore nelle università statali.

VESENTINI. Signor Presidente, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare durante la discussione generale, il comma 1 dell'articolo 33 della Costituzione parla della libertà di insegnamento. Non fa soltanto una affermazione di principio, poichè la libertà di insegnamento risulta strettamente collegata agli esiti delle università. Poichè gli esiti sono identici, desideriamo garantire ai docenti delle università non statali gli stessi diritti e il medesimo stato giuridico dei docenti delle università statali. Ho già avuto occasione di ricordare che attualmente non è così in tutte le università non statali; con il nostro emendamento si desidera correggere questa discrasia.

Vorrei sottolineare che il termine «stato giuridico» non riguarda soltanto le libertà fondamentali; quando abbiamo discusso il famoso articolo 16 della legge n. 168 del 1989 per le università non statali ci siamo battuti in Aula contro un emendamento presentato dal senatore Bompiani e dal senatore Elia. Quell'emendamento si è poi tradotto, nella stesura finale della legge, nel comma 4 del nostro articolo, il quale indica che gli statuti delle università devono comunque prevedere l'elettività del rettore, una composizione del Senato accademico rappresentativa per facoltà, i consigli di ateneo. Quando quell'emendamento è stato illustrato, abbiamo sentito dire che queste erano le caratteristiche minime per garantire l'autonomia degli istituti universitari, che dovevano esserci questi elementi perchè un istituto universitario potesse considerarsi autonomo e funzionare nel senso specificato dalla legge.

Noi desideriamo inserire le università non statali in tale ambito. Per quale ragione, ad esempio, il rettore dell'università Bocconi di Milano è eletto dal consiglio di amministrazione? Perchè nel consiglio di amministrazione dell'università Bocconi c'è il rappresentante degli studenti e non c'è quello dei professori, dei docenti, dei ricercatori? Sono delle anomalie. È una università privata e vuole fare così? Va bene; ma se desidera avere i diritti e i privilegi di una università statale, deve adeguarsi all'emendamento presentato dal senatore Bompiani all'articolo 16 della citata legge n. 168.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Il parere è contrario perchè non vedo la necessità di aggiungere clausole all'articolo 1, che risponde perfettamente alla funzione di indicare l'ambito di operatività delle università e degli istituti superiori. Ritengo che tutti i problemi sollevati dal senatore Vesentini possano essere superati in sede statutaria e regolamentare. Sarei contrario all'inserimento di questo emendamento anche all'articolo 4; peraltro, andrebbe semmai proposto in quella sede.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sono d'accordo con il relatore, anche perchè l'articolo 1 in qualche modo dà una risposta alle preoccupazioni del senatore Vesentini. Non possiamo imporre alle università non statali obblighi che non imponiamo neanche più alle università statali.

BOMPIANI. Signor Presidente, riconosco che il relatore ed il Governo hanno colto la realtà del problema. L'atto fondamentale è lo statuto e

quindi è nella disciplina che lo statuto dà alle varie cariche e funzioni che si deve vedere il punto di riferimento. Se per caso lo statuto stabilisse modalità diverse di elezione del rettore o del presidente (ricordo che discuteremmo anche dell'utilità di sperimentare nelle università non statali la figura del presidente, per poi eventualmente trasferirla nelle università statali) questo non dovrebbe creare problemi.

Per queste ragioni annuncio che voterò contro l'emendamento presentato dal senatore Vesentini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245.

La Camera dei deputati ha soppresso il comma 1 del testo approvato dal Senato e ha modificato il comma 2, divenuto comma 1.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 2.

1. Lo Stato può concedere contributi finanziari, nei limiti stabiliti dalla presente legge e secondo le norme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle università ed agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi dell'articolo 6 della legge suddetta.

2. I contributi di cui al comma precedente sono concessi nel rispetto dei seguenti principi e delle norme previste dal successivo articolo 3:

a) devono essere finalizzati al finanziamento di iniziative didattiche e scientifiche di elevato vantaggio collettivo e per le quali l'università o l'istituto superiore richiedente dimostri di possedere le adeguate strumentazioni;

b) ciascun contributo non può superare il 49 per cento del corrispondente progetto di spesa;

c) il progetto di spesa deve essere corredato da analitiche valutazioni delle risorse (finanziarie, di personale, di strumentazione, eccetera) necessarie alla sua attuazione.

2.1. VESENTINI, CAVAZZUTI, CALLARI GALLI.

VESENTINI. Con il presente emendamento intendiamo finalizzare i contributi a temi e a programmi specifici. Vorrei cogliere l'occasione per precisare al sottosegretario Saporito che non mi fa affatto piacere che il Ministro non abbia più discrezionalità. Quando abbiamo istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non abbiamo inteso creare un nuovo direttore di circolo didattico ma un Ministro che avesse dei margini di manovra e che potesse rispondere delle proprie iniziative al Parlamento.

CALLARI GALLI. Vorrei sottolineare che al comma 2 del nostro emendamento specifichiamo che i contributi ai quali facciamo riferimento sono concessi nel rispetto di determinati principi e delle norme previste dall'articolo 3. Pertanto non vi è possibilità di sostituzione di un finanziamento all'altro. Inoltre le norme di cui all'articolo 3 ci sembrano opportune per il rispetto della possibilità di attuare i programmi nelle università non statali.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Mi richiamo al parere espresso in sede di replica.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. L'articolo 3 è vincolato ai parametri contenuti nel primo comma e quindi devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Vesentini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. L'università o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», il bilancio preventivo

dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'università stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facoltà, i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilità delle strutture immobiliari adibite alle attività universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.

2. Il Ministro può chiedere al rettore dell'università chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro può inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle università o istituti superiori non statali.

3. Il contributo da assegnare a ciascuna università è determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni università riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.

4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.

La Camera ha modificato i primi 3 commi, mentre il comma 4 è rimasto identico.

Con riferimento a questo articolo è stato presentato il seguente ordine del giorno:

La 7^a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a tenere conto, per la determinazione dei contributi da assegnare a ciascuna università, tra i criteri oggettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 3, anche dell'entità dei contributi che sinora sono stati erogati.

0/1300-B/7/1

MANZINI, BOMPIANI, ZECCHINO, GIAGU DEMARTINI

ZECCHINO. L'ordine del giorno ricalca un analogo ordine del giorno presentato alla Camera dei deputati e tende ad assicurare che nell'ambito dei criteri rigidamenti fissati per la determinazione dei contributi si tenga conto anche della situazione esistente. In sostanza chiediamo che si tenga conto dell'entità dei contributi qual è nella realtà.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alle decisioni che esprimerà il Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Manzini ed altri.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

VESENTINI. Vorrei annunciare il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente. In questo articolo, in particolare, trovo infelice, sgradevole e inopportuno il secondo periodo del comma 2 che introduce un potere ispettivo del Ministero nei confronti delle università non statali. Abbiamo cercato di istituire un Ministero secondo un criterio nuovo e diverso da quello che poteva essere usato per la costituzione di una tenenza dei carabinieri o di un commissariato di pubblica sicurezza. Non mi sembra che questo sia il modo attraverso il quale, con tale provvedimento, si riconosce uno *status* alle università non statali. Perché dobbiamo subito pensare che queste debbano avere bisogno di una ispezione? O questa è prevista per tutte le università, quindi anche per quelle statali, oppure indicarlo nel disegno di legge rappresenta un elemento che non posso in alcun modo approvare.

Pertanto annuncio il nostro voto contrario.

ALBERICI. Il Gruppo comunista-PDS dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai professori ed ai ricercatori universitari in servizio presso le università non statali si applica, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza sono adottati con la stessa procedura prevista per il personale delle università statali.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le università non statali sono tenute al versamento in conto entrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè al versamento di un contributo pari a due volte

l'importo della ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi di servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le università non statali, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quella prevista per i dipendenti statali, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. La stessa disposizione si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi sostitutivi e integrativi di previdenza esistenti presso le predette università non statali, nonché per il trasferimento dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), quando ciò sia previsto da apposita norma statutaria.

5. Per le finalità di cui al comma 4, le università non statali provvedono a versare all'ENPAS l'indennità di anzianità, maturata da ciascun dipendente alla data di iscrizione a quest'ultimo Ente. Per i periodi di servizio che abbiano comunque dato luogo a versamento di contributi all'ENPAS gli stessi restano acquisiti al predetto Ente, semprechè i periodi medesimi non siano stati ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

6. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso le università non statali, l'Ente stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato ed all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determina in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

7. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato dall'università per l'indennità maturata dai singoli dipendenti e l'importo teorico di cui al comma 6 è liquidata, a cura dell'ENPAS, ai medesimi entro tre mesi dall'effettivo versamento di quanto dovuto dall'università allo stesso titolo.

8. Ai fini delle assicurazioni obbligatorie contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria e dei versamenti per il finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI), le università non statali legalmente riconosciute sono soggette alla disciplina delle università statali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

«9. Le università e gli istituti superiori non statali possono conferire contratti di insegnamento, secondo le norme di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche a professori e ricercatori confermati di università ed istituti superiori statali».

4.1.

VESENTINI, CALLARI GALLI.

CALLARI GALLI. L'emendamento 4.1 riguarda i contratti conferiti dalle università non statali a docenti, professori associati e ordinari e ricercatori delle università statali. Il numero di questi contratti, come è stato dimostrato dalle risposte a due interrogazioni che il mio Gruppo insieme al Gruppo della Sinistra indipendente ha presentato, non è indifferente. Rispondendo a quelle interrogazioni il Ministro ha affermato che l'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che consentiva alle università non statali di stipulare contratti con professori delle università statali non oltre l'anno accademico 1981-82, dovrebbe ritenersi operante solo fino al momento dell'entrata in vigore della legge di riordino delle università non statali.

Ci sembra giunto il momento di fare chiarezza su questo punto. Il richiamo alle norme dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382, così come facciamo attraverso l'emendamento 4.1, è opportuno, ricordando che lo stesso Ministro, rispondendo alle interrogazioni citate, sottolineò la mancanza di una previsione legislativa che impedisca alle università non statali di limitare temporalmente i contratti stipulati con i professori delle università statali. Il Ministro aggiunge che la norma recante il limite temporale per i contratti vale soltanto per le università statali.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, spesso cadiamo in alcune contraddizioni. Prima difendevamo l'autonomia, adesso vogliamo creare vincoli ed obblighi. Le università non statali, secondo i dati in mio possesso, desiderano stipulare con il personale docente contratti elastici per avere personale docente all'altezza della loro necessità. È un fatto positivo, secondo me, che andrebbe esteso anche alle università statali. Per tali motivi, esprimo il mio parere contrario sull'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dai senatori Vesentini e Callari Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge in favore delle università e degli istituti superiori non statali è autorizzata

la spesa di lire 87 miliardi per l'anno 1991 e di lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da iscrivere in apposito capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

3. Dall'anno finanziario 1994 la spesa di cui al comma 1 è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 87 miliardi per l'anno 1991 e lire 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 87 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 32.000 milioni annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)»;

b) quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 1501 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica intendendosi corrispondentemente soppressa l'autorizzazione di spesa relativa alla concessione di contributi alle università non statali prevista dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per le opere di edilizia a favore dell'Università degli studi di Urbino».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

La Camera ha introdotto i commi 2, 5 e 7 ed ha modificato tutti gli altri, eccetto il comma 6 corrispondente al comma 4 del testo del Senato.

Con riferimento a questo articolo la senatrice Alberici ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 1300-B,
considerando la grande importanza storica e l'alto valore culturale dell'Università di Urbino,

considerato che essa svolge una funzione essenziale per la vita culturale e per lo sviluppo socio-economico della collettività, essendo l'unica istituzione universitaria presente nell'area.

impegna il Governo:

- 1) a favorire e sostenere la statizzazione dell'Università di Urbino;
- 2) fino all'attuazione della statizzazione, e comunque per gli anni 1992 e 1993, a prevedere una riserva annuale di 32 miliardi per garantire il funzionamento, la sicurezza e la stabilità della vita dell'Università».

0/1300-B/7/2

ALBERICI

ALBERICI. Ritengo che l'ordine del giorno si illustri da sè, ma vorrei sottolineare un aspetto particolare dell'articolo 5. È un punto che vorrei rimarcare per coerenza rispetto alle iniziative che tutti insieme abbiamo promosso al Senato nei mesi passati. Al punto 2 dell'articolo 5 c'è l'indicazione di un finanziamento specifico per l'Università di Urbino di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per l'edilizia universitaria. Sono perfettamente d'accordo che ci sia una voce specifica per l'edilizia universitaria. Ma da molto tempo è in essere una discussione piuttosto vivace, che ha trovato pareri concordi, circa lo sblocco della situazione di questa Università che potrebbe degnamente essere favorita e sollecitata in direzione della statizzazione. Non ho sentito su questo punto la replica del Sottosegretario; forse, nell'ottica della statizzazione, si è fatto un discorso sulla edilizia universitaria e si è eliminata quella quota riservata prevista dall'articolo 4 del precedente testo votato dal Senato. Credo che sarebbe giusto, almeno per coerenza, visto che avevamo votato all'unanimità l'articolo 4, nonchè un ordine del giorno in cui ci si impegnava per un congruo e specifico finanziamento per l'Università di Urbino, ribadire questo impegno. Tuttavia, credo di aver capito quale sia la motivazione per cui all'articolo 5 si fa riferimento solo allo stanziamento di 10 miliardi: è un abbassamento perchè prima c'era una quota riservata di 30 miliardi annui, quindi 90 miliardi nel triennio. Da questo punto di vista sono d'accordo con l'ipotesi della sospensione di un intervento straordinario nel momento in cui l'Università sia statizzata; siamo favorevoli, anzi chiediamo un impegno al Governo per favorire ed aiutare questo processo. Ma per il prossimo triennio, o almeno fino al momento in cui non intervenga un processo di statizzazione, bisognerebbe garantire quel livello finanziario che era stato garantito precedentemente.

Per queste ragioni non posso essere d'accordo sull'abbassamento delle quote e pertanto ho presentato l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Cercando di interpretare la ragione del cambiamento apportato dalla Camera dei deputati, ritengo che la ragione sia un'altra. Siccome lo stanziamento da 85 miliardi è passato a 127, a causa della unificazione con i fondi di funzionamento, forse la Camera ha ritenuto che non avesse più senso la riserva di 30 miliardi. In realtà,

sommando la parte del contributo *ex lege* n. 28 e la parte del funzionamento, l'Università di Urbino riceve ben più di 30 miliardi. Mi sembra che il contributo per il funzionamento ammonti ad alcune decine di miliardi. Ecco perchè probabilmente hanno tolto il riferimento ai 30 miliardi: rischiava di essere penalizzante piuttosto che coadiuvante.

VENTURI. Signor Presidente, premetto che il mio voto al provvedimento sarà favorevole, ritenendo opportuno approvare rapidamente questo disegno di legge tanto atteso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Anch'io ho qualche riserva sulla scomparsa dei contributi all'Università di Urbino, probabilmente dovuta al fatto che ampliando il finanziamento complessivo la cifra spettante a tale Università è superiore ai 30 miliardi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 del testo del Senato, poi portati a 32 miliardi. Vorrei però un chiarimento al riguardo da parte del Sottosegretario. Siccome è rimasta la citazione della copertura nella finanziaria, è valida quella riserva. Non vorrei però che si confondesse questo contributo, che spetta all'Università di Urbino ai sensi della contribuzione ordinaria, con la contribuzione straordinaria riguardante l'edilizia universitaria, dato che sono due cose completamente diverse. All'Università di Urbino spetta una quota parte del contributo di 87 miliardi per il 1991 e di 127 miliardi per il 1992 e il 1993. In sede di interpretazione della legge dovrà essere specificatamente indicato che è scomparsa la riserva per l'Università di Urbino solo perchè superata dalla nuova previsione.

Per questi motivi sono favorevole alla seconda parte dell'ordine del giorno, che richiama l'attenzione in particolare sull'Università di Urbino, e contrario alla prima parte che riguarda la statizzazione. È vero che il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha votato a favore della statizzazione qualora non si fossero adottati provvedimenti che riconoscessero le esigenze particolari dell'Università di Urbino; però questo stanziamento straordinario di 10 miliardi per alcuni esercizi in favore dell'edilizia universitaria ha fatto cadere in certo qual modo quella deliberazione. In sostanza, l'Università di Urbino è favorevole a mantenere lo *status* di libera università.

ALBERICI. In ogni caso i chiarimenti offerti dal Presidente, che ritengo abbia interpretato anche il pensiero del Sottosegretario, non modificano la sostanza dal punto di vista politico. Rifacendomi alla constatazione del collega Venturi - che ringrazio per aver accolto la seconda parte dell'ordine del giorno - tesa a specificare che l'eliminazione della riserva a favore dell'Università di Urbino non consente comunque di scendere al di sotto della cifra a suo tempo prevista, e considerato che quei 32 miliardi corrispondevano circa al 40 per cento del contributo concesso alle università non statali, modificarei l'ordine del giorno stabilendo che all'Università di Urbino venga erogato almeno il 40 per cento dei contributi.

AGNELLI Arduino, *relatore alla Commissione*. Sicuramente questo dibattito ci ha consentito di chiarirci le idee. Sono convinto della

giustizia del ragionamento fatto dal Presidente circa i motivi che hanno spinto la Camera dei deputati ad eliminare la riserva per l'Università di Urbino.

Per quanto concerne l'ordine del giorno, abbiamo assistito non solo ad un confronto di posizioni ma anche alla modifica di posizioni originarie; mi sembra comunque che il rettore Carlo Bo sia a favore della statizzazione. Comunque, essendo molto rispettoso delle libere determinazioni delle università, non vedo perchè non potrei recepire queste libere determinazioni anche in un ordine del giorno. Per questo motivo mi dichiaro favorevole alla prima parte dell'ordine del giorno purchè venga evidenziata la richiesta di statizzazione da parte dell'Università. Per quanto concerne la seconda parte, mi pare che con una adeguata modifica possa consentirci di rappresentare qual è la misura in virtù della quale le esigenze dell'Università di Urbino possono essere soddisfatte.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. L'approvazione del disegno di legge da parte della Camera dei deputati nel nuovo testo doveva prevedere l'avvenuta conversione in legge del decreto-legge che nel frattempo aveva erogato, con il vecchio metodo, anche contributi alle università non statali per il 1990. La nuova formulazione è stata suggerita dalla 5^a Commissione la quale affermava: «... poichè la nuova legge esplicitamente prevede che vengano assorbiti dall'autorizzazione di spesa da essa prevista tutti i contributi statali in favore delle università non statali, la copertura finanziaria indicata si configura, in sostanza, come riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista da precedenti disposizioni legislative. Ritiene pertanto si possa esprimere un parere favorevole condizionato alla riformulazione dell'articolo 3-bis e dell'articolo 4, comma 4, lettera b), nel senso di esplicitare le soluzioni normative sopra indicate». Mediante questa nuova formulazione, che per effetto dell'inserimento in un'unica voce dei contributi riformula la copertura finanziaria (e vi invito a leggere la lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 che ci apprestiamo ad approvare), si salvaguardano tutte le esigenze in precedenza indicate. Non si tocca niente. Nel famoso decreto-legge del 1990, che concedeva una certa quota per l'edilizia, purtroppo dovemmo approvare, rispetto all'impegno che avevamo, una somma inferiore per mancanza di copertura corrente per il 1990. Quello è l'impegno che il Governo si è assunto e che in qualche modo stiamo tentando di recuperare prima con l'assestamento e con il bilancio per il 1990-92, dove dovremmo recuperare circa 2 miliardi e 400 milioni. Questo è l'impegno: per il resto, l'Università di Urbino riceverà tutto ciò che le è stato promesso.

Circa l'ordine del giorno, senatrice Alberici, lei sa che abbiamo votato una legge per cui quando una università chiede la statizzazione dovrà farlo con le procedure previste, in presenza dei requisiti prescritti e nel rispetto dell'autonomia. Se l'Università di Urbino vorrà chiedere la statizzazione nel prossimo piano triennale potrà farlo, e non credo che da parte del Ministero ci possano essere difficoltà; dovrà chiederla in presenza delle condizioni previste dalla legge e nell'esercizio del potere autonomo che l'Università stessa deve poter svolgere. Accettando il suo

ordine del giorno nel testo attuale mi sembra di mortificare le norme che abbiamo previsto, mi sembra di incidere sulla libera determinazione dell'autonomia dell'Università di Urbino. Dai contatti che abbiamo con Urbino non credo che al momento il rettore, il Senato accademico o il Consiglio di amministrazione abbiano l'idea di procedere sulla strada della statizzazione. Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno, vorrei chiarire che abbiamo approvato precedentemente un ordine del giorno, presentato dal senatore Manzini e da altri senatori, che il Governo ha accettato non come raccomandazione ma come impegno a mantenere i livelli di contribuzione. Abbiamo detto che questi sono parametri fissi ai quali vogliamo sottoporre tutte le università. Già siamo stati attenti alle esigenze dell'Università di Urbino; il Governo non può accettare una precisazione che potrebbe andare contro le affermazioni che voi stessi avete sostenuto.

ALBERICI. Signor Presidente, accogliendo i suggerimenti del relatore, chiedo che l'ordine del giorno venga votato per parti separate nel seguente testo:

La 7^a Commissione permanente del Senato,
nell'esaminare il disegno di legge n. 1300-B,
considerando la grande importanza storica e l'alto valore culturale dell'Università di Urbino,
considerando che essa svolge una funzione essenziale per la vita culturale e per lo sviluppo socio-economico della collettività, essendo l'unica istituzione universitaria presente nell'area,

impegna il Governo:

- 1) a favorire e sostenere la eventuale richiesta di statizzazione avanzata dall'Università di Urbino;
- 2) fino all'attuazione della statizzazione, e comunque per gli anni 1992 e 1993, a prevedere una riserva annuale pari ad almeno il 40 per cento del contributo complessivo statale alle università non statali di 127 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, onde garantire il funzionamento, la sicurezza e la stabilità della vita dell'Università.

0/1300-B/7/2

BOMPIANI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo della Democrazia cristiana sulla prima parte dell'ordine del giorno, cioè sull'impegno n. 1), poichè riteniamo che questa formulazione non sia affatto neutrale ma possa influire sull'autonomia e la libertà di determinazione dell'Università di Urbino. Il Sottosegretario in maniera limpida ha ricordato le procedure per chiedere la statizzazione; perchè vogliamo rendere artefatto questo processo, che potrebbe anche svolgersi secondo le formule naturali, rendendolo in qualche modo cogente e secondo una linea distorta?

Siamo contrari, poichè la proposta non è rispettosa dell'autonomia dell'università.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno della senatrice Alberici, fino all'impegno n. 1) compreso.

Non è approvata.

BOMPIANI. Annuncio il voto contrario del Gruppo della Democrazia cristiana anche sulla seconda parte dell'ordine del giorno per i medesimi motivi. Essendo stata la materia già normata - come è stato ricordato dal Sottosegretario e dal Presidente - ed essendo stata già contemplata in via generale nell'ordine del giorno n. 1 in precedenza approvato, quest'ordine del giorno risulta superfluo: anzi, in qualche modo si potrebbe dichiarare non ammissibile questa seconda parte che riguarda una sola università.

VENTURI. A titolo personale sono favorevole alla seconda parte dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno della senatrice Alberici, consistente nell'impegno n. 2).

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

VESENTINI. Vorrei sollevare un dubbio e mi scuso poichè forse avrei dovuto presentare un emendamento.

Il comma 7 dell'articolo 5 recita: «Il primo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato». Mi affido alla competenza tecnica del Sottosegretario: l'articolo 14 della legge n. 1551 dice che alle università libere può essere concesso un contributo ai sensi del secondo comma dell'articolo 1, a compenso delle minori entrate determinate da quella legge. Perchè non si è estesa l'abrogazione all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Perchè l'articolo 122 ha contenuto precettivo e non ha alcun impegno di spesa; la copertura è stata prevista con la legge n. 1551. Lo ha chiarito l'onorevole Tarabini: la spesa per il 1981 ha assorbito tutti i contributi statali a favore delle università non statali.

VESENTINI. Questo vuol dire che il Governo finalmente si è reso conto che l'articolo 122 avrebbe dovuto essere seppellito negli anni 1981 e 1982. Sono soddisfatto della spiegazione, e annuncio il voto contrario della Sinistra indipendente sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CALLARI GALLI. Annuncio l'astensione del Gruppo comunista-PDS. In effetti il disegno di legge, così come modificato dall'altro ramo del Parlamento, ha su alcuni punti fatto chiarezza. Con un piccolo sforzo di questa Commissione la chiarezza però avrebbe potuto essere maggiore. Questo giustifica la nostra astensione.

Vorrei anche sottolineare che mi è sembrato poco chiaro il provvedimento a favore dell'Università di Urbino. Per questo motivo avevamo presentato un ordine del giorno, che soprattutto nella sua seconda parte dava un minimo di concretezza alle richieste avanzate dalle parti interessate. Poichè ritengo che questa ambiguità possa arrecare dei danni culturali all'università di Urbino, ribadisco la nostra astensione.

BOMPIANI. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge per motivi di necessità e di urgenza. Non c'è dubbio che abbiamo compiuto un passo avanti per una migliore definizione delle università non statali e dei loro criteri di funzionamento, specialmente per quanto concerne la strutturazione del personale e la parte assicurativa e previdenziale. Su questa materia sicuramente la Camera dei deputati ha operato in senso positivo.

Sebbene il Senato avesse approvato una riserva specifica per l'Università di Urbino, non mi sembra che la formulazione approvata dalla Camera dei deputati non abbia considerato la presentazione di proposte alternative che potessero rendere discutibile l'approvazione del provvedimento.

Nell'articolo 5 c'è la garanzia che le università non statali avranno il contributo (in particolare l'Università di Urbino riceverà almeno 32 miliardi all'anno), oltre a partecipare ai finanziamenti per l'edilizia universitaria.

Tuttavia ho qualche riserva sulla «logica» del provvedimento, assai diversa da quella adottata dal Senato. Oggi noi per realismo politico ci troviamo ad approvare il provvedimento così com'è, per evitare che debba tornare alla Camera dei deputati. Ma l'aver introdotto il potere ispettivo solo nei confronti delle università non statali non è qualcosa che faccia onore all'autonomia universitaria, perchè pone una discriminazione tra università statali e università non statali: è una sorta di *vulnus* al principio. Il senatore Vesentini ha ricordato le luci e le ombre delle università ma anche le benemerienze che possono avere i docenti delle università non statali. In definitiva, questo potere ispettivo va sottolineato come un fatto certamente non positivo introdotto dalla Camera.

Un altro aspetto da sottolineare e sul quale non posso concordare è la «storicizzazione» dell'esistente, quasi che non vi fosse la possibilità di attivare altre università restando in vigore le norme della legge n. 200 del 1933. Quel legame che esiste tra programmazione universitaria e libertà di iniziativa non deve essere visto in senso riduttivo, ma per coordinare l'iniziativa privata con l'iniziativa statale, per favorire la pari dignità, che in questo momento non è affermata. Si rinvia ad altra sede la diatriba sulla interpretazione dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, senza compiere passi avanti.

Quando, al primo comma dell'articolo 2, noi dicevamo che le università non statali «...concorrono con le università e gli istituti superiori statali all'istruzione superiore» esprimevamo quel concetto di pari dignità che ora viene a mancare. Certo, questa pari dignità esiste di fatto, ma sarebbe stato molto importante esprimerla chiaramente. E quando al comma 2 stabilivamo che lo Stato può concedere contributi per assicurare il principio del pluralismo culturale, era anche quella una formula per legare a qualcosa di concreto l'esigenza di un pluralismo culturale, che non è una esigenza solamente del singolo docente, ma anche delle istituzioni. Tutte queste occasioni si sono perse con il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ciò non toglie che il realismo politico ci inviti a concludere questa prima tappa. Speriamo che l'evoluzione di questa nostra difficile società sia tale da consentire il riconoscimento della reale parità tra le due istituzioni, indipendentemente dal fatto che si fregino del titolo di statali e di quello di non statali.

VESENTINI. Annuncio il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente sul testo del disegno di legge. Abbiamo indicato chiaramente a suo tempo le ragioni per le quali votavamo contro il testo del disegno di legge così come licenziato dal Senato. Abbiamo rafforzato la nostra convinzione che questo testo è stato sostanzialmente peggiorato dalla Camera dei deputati. Si è voluto riconoscere quello che si voleva riconoscere alle università non statali, burocratizzando anche queste.

Abbiamo proposto alcune correzioni (che avevamo già avanzato - devo riconoscerlo - sul testo del disegno di legge precedente) non certo per questioni di puntiglio, ma per cambiare alcuni aspetti fondamentali del provvedimento. Le nostre proposte non sono state accolte e il disegno di legge rimane invariato, quindi rimangono valide le valutazioni che abbiamo già espresso.

Il nostro è un voto contrario, con l'augurio alle università non statali, che iniziano oggi un nuovo cammino, di trovarsi bene in quel mondo burocratico del nuovo Ministero che viene indicato con grande precisione dal comma 2 dell'articolo 3. In cambio del contributo pubblico, in sostanza, dovranno assoggettarsi a vincoli burocratici, dei quali in futuro non avranno da rallegrarsi.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Vorrei ringraziare il Parlamento, e in particolare la 7^a Commissione del Senato, per avere, sia pure nella dialettica delle forze politiche, consentito l'approvazione di una legge che può considerarsi storica. Ritengo che la X legislatura potrà passare alla storia anche per il varo definitivo di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

«Modifica dell'articolo 30 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne» (1916), d'iniziativa dei deputati Masini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 30 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, concernente i requisiti per l'insegnamento nelle scuole materne», d'iniziativa dei deputati Masini ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 26 giugno scorso, nella quale si era svolta la discussione generale.

Sostituirò io stesso la relatrice, senatrice Bono Parrino, impossibilitata a partecipare alla seduta.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali e pertanto si può procedere alla votazione del disegno di legge. Passiamo dunque all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - (*Articolo 37, Testo unico 22 gennaio 1925, n. 432*). - 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA